Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1964, n. 1650.

Approvazione del nuovo regolamento per l'Amministrazione e l'erogazione del « Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;

Visti i decreti presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, concernenti la modifica della misura delle indennità stabilite dal su citato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, con il quale sono state apportate alcune modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare le disposizioni contenute nel vigente regolamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni, è sostituito da quello annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le indennità liquidate fino all'entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che abbiano cessato dal servizio dal 1° luglio 1960, sono integrate, col pagamento agli interessati o agli aventi diritto, della eventuale differenza che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 14. — VILLA

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza, istituito con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, ed eretto in ente morale con il regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, integrato successivamente con l'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 37, ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Sono iscritti al Fondo di previdenza il personale dei ruoli periferici delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, quello dei rispettivi ruoli aggiunti e gli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dalle quote dei proventi contravvenzionali ad esso assegnate dalle disposizioni vigenti;

b) dalle quote dei compensi per i servizi, a carico dei privati, compiuti dal personale, assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;

c) da un quinto degli interessi annualmente liquidati sulle somme depositate dai privati negli appositi conti correnti postali aperti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per la esecuzione dei servizi a carico dei privati stessi;

d) dalle quote della tassa per analisi d'urgenza eseguite dai Laboratori chimici assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;

e) dagli interessi dei depositi e dagli utili degli investimenti compiuti nei modi previsti dall'art. 19;

f) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.

Art. 3.

Il Fondo di previdenza provvede:

a) a corrispondere una indennità agli iscritti nel momento in cui cessino dal servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsiasi altra causa che non sia la destituzione dall'impiego o la risoluzione del rapporto d'impiego con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, o ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento.

Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza è in facoltà del Consiglio di amministrazione del fondo di previdenza di corrispondere alla moglie o ai figli dell'iscritto destituito o licenziato, secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13, una sovvenzione che non superi, comunque, l'ammontare dell'indennità che sarebbe spettata all'iscritto stesso qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per altra causa;

b) a corrispondere le sovvenzioni, i contributi e le altre erogazioni di cui all'art. 15.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue:

a) il 72 % è destinato alla corresponsione delle indennità e delle sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3;

b) il 18 % è destinato alla corresponsione delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15;

c) il 5% è destinato alla copertura delle spese di amministrazione, segreteria e similari, nonchè delle spese dei servizi di riscossione e pagamento, nonchè di ogni altra spesa di funzionamento, anche occasionale;

d) il 5 % è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire, anche oltre il limite posto dalla lettera a) del presente articolo, la corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) dell'art. 3.

Art. 5.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente:

Il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;

Membri:

Un ispettore generale amministrativo addetto alla direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette, vice presidente;

Il direttore della divisione del personale dei ruoli delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;

Sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma aventi almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e precisamente:

a) Un rappresentante della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione;

b) Un rappresentante della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

c) Un rappresentante della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione;

d) Un rappresentante della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione;

e) Un rappresentante delle carriere esecutive dei Laboratori delle dogane e imposte indirette;

f) Un rappresentante da scegliere a turno fra il personale delle carriere ausiliarie degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e quello della categoria degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

Tali rappresentanti saranno eletti direttamente dagli iscritti al Fondo secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I sei rappresentanti predetti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Avrà funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale di segreteria.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente, il direttore della Divisione del personale, o chi lo sostituisce e almeno tre dei sei rappresentanti del personale provinciale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso è chiamato:

1) a deliberare sulla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3 lettera a);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'art. 15;

3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i rendiconti della gestione.

La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio di gestione.

Art. 8

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo, nell'adunanza immediatamente successiva.

Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 9.

La revisione della gestione del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze addetto alla direzione generale delle Dogane e imposte indirette che lo presiede e di due impiegati dei ruoli provinciali dei Laboratori chimici e delle Imposte si fabbricazione scelti fra quelli residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art. 5 per la designazione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto del Fondo.

Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, in tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di particolare urgenza, il presidente, sentiti due membri del Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione o a quello dei Laboratori chimici, provvede:

1) alla liquidazione di un acconto, fino al limite massimo della metà, della somma presuntivamente dovuta dal Fondo per le indennità di cui all'art. 3, lettera *a*);

2) all'attribuzione di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera *b*);

3) all'attribuzione delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalità di cui al punto 3) dell'art. 15.

Il Consiglio, alla prima adunanza, previa relazione del presidente, è chiamato a ratificare i detti provvedimenti.

Art. 11.

Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, due anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Agli effetti della misura dell'indennità si tiene conto soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione o dei Laboratori chimici.

Se l'iscritto al Fondo sia deceduto per causa di servizio, debitamente accertata, prima del raggiungimento dell'anzianità di servizio di cui al primo comma, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

Le disposizioni del secondo comma, giusta quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici che risulti iscritto al Fondo anteriormente al 5 maggio 1959 (data di entrata in vigore del suddetto decreto).

Art. 12.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 11, l'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), è determinata in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici e degli anni eventualmente prestati oltre il limite massimo del servizio pensionabile.

Nel computo della durata di servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.

La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto *a*) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

a) personale dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva 0,0007372;

b) personale del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto della carriera ausiliaria e personale operaio permanente 0,0005526.

La indennità di cui al precedente comma del presente articolo non può essere inferiore alla media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà prelevata dalla riserva di cui alla lettera *d*) dell'art. 4.

All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione.

Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza, di dimissioni o di dispensa dal servizio per incapacità o di persistente insufficiente rendimento, la misura della indennità è aumentata del 50%.

Ai superstiti degli iscritti al Fondo, che abbiano acquisito il diritto all'indennità, deceduti in attività di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.

Art. 13.

In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio la indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti soggetti:

1) al coniuge superstite, a meno che questi non risulti da sentenza passata in giudicato legalmente separato per propria colpa.

Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3) e 4), una quota d'indennità pari a un terzo o metà, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

6) agli affiliati minorenni o maggiorenni in parti uguali;

7) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente. Se i genitori sono separati legalmente, la indennità è divisa tra essi in parti uguali; al genitore superstite.

In mancanza di genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali ed in mancanza anche di questi gli affiliati;

8) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;

9) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; si considerano nullatenenti coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 14.

L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti.

La domanda stessa va presentata dagli interessati direttamente al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza entro il perentorio termine di cinque anni dalla data di cessazione del servizio o da quello del decesso dell'iscritto.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

lo stato di famiglia e un atto di notorietà redatto a norma di legge comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto:

i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

i documenti come al precedente n. 2);

5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

la prova del riconoscimento e un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

6) se si tratta di affiliati minorenni o maggiorenni:
copia autentica del provvedimento di affiliazione ed un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

7) se si tratta di genitori:
un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

8) se si tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

Art. 15.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 saranno corrisposte:

1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo;

2) nei casi di gravi malattie o infortuni dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado già convivente e a carico e nei casi di decesso del pensionato già appartenente ai ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di cui al precedente art. 4 lettera *b*).

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13;

4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per le sovvenzioni, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

a) contributo di istruzione ai figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficianti non siano ripetenti;

b) contributo per l'istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie inferiori e superiori e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);

d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti tecnici chimico-merceologici e economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli interessanti i servizi delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici.

Art. 16.

Presso ogni Utif e Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette è istituito un Comitato consultivo, al quale è demandato il primo esame delle domande di sovvenzioni salvo il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 17.

Il Comitato stesso è chiamato, in particolare, ad accertare se effettivamente ricorrono le speciali circostanze previste dal punto 2) dell'art. 15 esprimendo, poi, il proprio motivato parere sul provvedimento da adottare.

Il Comitato consultivo dura in carica tre anni ed è così costituito:

Presidente:

L'Ingegnere capo e il direttore del Laboratorio o i funzionari che li sostituiscono.

Membri:

Un impiegato di ruolo per ciascuna carriera (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria) in servizio all'Utif o al Laboratorio chimico, eletti per referendum.

I membri del Comitato consultivo che cessino per qualsiasi motivo di appartenervi, debbono essere sostituiti entro il termine di un mese.

La carica di membro dei Comitati consultivi di Roma è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 17.

Le domande di sovvenzioni debbono essere indirizzate al presidente del Consiglio di amministrazione e trasmesse per il tramite dei capi degli uffici tecnici e dei Laboratori chimici entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo e dei documenti comprovanti le spese sostenute dai richiedenti.

Qualora per l'istruzione delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovrà essere indicato il motivo nel verbale anzidetto.

Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie dovranno essere immediatamente trasmesse con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo.

Le domande di sovvenzione presentate dai funzionari con qualifica non inferiore a ingegnere capo ed equiparata, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo in servizio presso altri uffici saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e con motivazione dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio, a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 16.

Art. 18.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai ricevitori doganali staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai ricevitori doganali essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.

Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 19.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e quella del Fondo di previdenza.

Agli anzidetti versamenti, provvedono:

1) gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alla lettera *b*) ed annualmente le somme di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2;

2) il direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, i capi dei Laboratori chimici compartimentali ed il capo del Laboratorio chimico denaturanti dello Stato, i quali verseranno mensilmente le somme di spettanza del Fondo di previdenza;

3) i contabili doganali, i quali verseranno bimestralmente le quote spettanti al Fondo sui proventi contravvenzionali di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 2 del presente regolamento.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 20.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Non oltre l'adunanza di aprile, il presidente, o un consigliere all'uopo delegato, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 21.

Gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i direttori dei Laboratori chimici devono notificare ogni trimestre alla Amministrazione del fondo con appositi elenchi i versamenti eseguiti a favore del Fondo stesso.

I contabili doganali rimetteranno bimestralmente alla stessa Amministrazione del fondo un elenco delle quote contravvenzionali bimestralmente versate al Fondo di previdenza.

I dirigenti dei Compartimenti doganali di ispezione rimetteranno semestralmente all'Amministrazione del fondo un prospetto dei proventi contravvenzionali di spettanza del Fondo stesso riscossi dai contabili doganali che operano nell'ambito di ciascun compartimento.

L'Amministrazione del fondo procederà poi semestralmente al riscontro dei prospetti ed elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente ad essa comunicati dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 22.

Le spese di amministrazione del Fondo sono pagate dal ricevitore della Dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Tutte le precedenti disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente regolamento, si intendono abrogate.

Visto: *Il Ministro per le finanze*: TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1964, n. 1651.

Istituzione nel comune di Rosarno della sede distaccata della Pretura di Palmi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario;

Ritenuta la necessità di istituire nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 3 ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° aprile 1965, nel comune di Rosarno la sede distaccata della Pretura di Palmi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1652.

Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, ad acquistare due appezzamenti di terreno.

N. 1652. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il Centro di assistenza ospedaliera « San Romanello », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare due terreni di complessivi mq. 41.000, di cui mq. 35.000, siti nel comune di Segrate, distinti in catasto ai mappali 4 e 284 e mq. 6000, siti nel comune di Milano, distinti in catasto al mappale 173, valutati complessivamente in L. 123.000.000, di proprietà l'uno di Bonzi Leonardo, Alda e Luisa e l'altro di Bonzi Leonardo, da destinare alla costruzione di un ospedale moderno a favore principalmente degli appartenenti al ceto medio non mutuato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di piazza Roma e area antistante nel comune di Castione della Presolana (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della piazza Roma in comune di Castione della Presolana (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castione della Presolana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè mentre la piazza Roma costituisce un belvedere sul bellissimo panorama dei monti del Pora e del Varro, fino all'Alta Valle Seriana ed alla Presolana, facilmente accessibile al pubblico e degnamente ambientato con il complesso dell'antico palazzo comunale, l'area immediatamente antistante forma un quadro naturale per la distesa di prati ricchi della tipica vegetazione locale e per la presenza delle acque dei torrenti che confluiscono dalle valli vicine;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castione della Presolana, costituita dalla piazza Roma ed area antistante la piazza stessa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo da piazza Roma, punto di belvedere compreso nel vincolo e dirigendosi verso nord, parte della via San Marco, i mappali 273, 407, 408, 437, 435 e 434, il torrente di Val di Calpa, il torrente di Valle di Tede, il torrente di Valle di Borzo i mappali 951, 561 e 547, parte della via San Marco fino a raggiungere nuovamente piazza Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Castione della Presolana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 del 29 novembre 1963

CASTIONE DELLA PRESOLANA - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Vista la importanza della piazza Roma come belvedere sul bellissimo panorama sui monti del Pora e del Varro, fino alla alta valle Seriana ed alla Presolana, belvedere che è facilmente accessibile al pubblico e che si inserisce ad ambientare degnamente il complesso di cui fa parte l'antico palazzo comunale;

Considerato che la zona immediatamente antistante la piazza Roma forma un quadro di particolare bellezza costituito da una distesa di prati ricca della tipica vegetazione del luogo e completato nel suo assieme dalla presenza delle acque dei torrenti che confluiscono dalle valli vicine;

Considerato inoltre che qualsiasi costruzione indiscriminata realizzata nella zona, deturperebbe la bellezza del panorama e ne limiterebbe il senso prospettico e spaziale;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

all'unanimità e consenziente il sindaco di Castione della Presolana, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, formale provvedimento che vincola a tutela del paesaggio la zona della piazza Roma in comune di Castione della Presolana, racchiusa nei seguenti confini:

partendo da piazza Roma, punto di belvedere compreso nel vincolo e dirigendosi verso nord, parte della via di San Marco, i mappali 273, 407, 408, 437, 435 e 434, il torrente di Val di Calpa, il torrente di Valle di Tede, il torrente di Valle di Borzo, i mappali 951, 561 e 547, parte della via San Marco fino a raggiungere nuovamente piazza Roma.

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Caltanissetta è determinato come segue:

Vitto (due pasti giornalieri) . L. 6.500 mensili
Alloggio . . . . » 1.500 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 17 « Melegnano-Sant'Angelo-Confine Pavese », ricadente nel territorio della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano in data 5 ottobre 1964, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 17 « Melegnano-Sant'Angelo-Confine Pavese »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Milano in data 26 novembre 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 17 « Melegnano-Sant'Angelo-Confine Pavese » con l'avvertenza che nella intersezione con la Strada statale n. 235 il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto allo incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1965.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 57 del 26 giugno 1964 della Amministrazione provinciale di Sassari concernente tra l'altro la provincializzazione delle strade: Nuchis-Settanta Colonne collegante la strada nazionale Olbia-Tempio con la strada provinciale Tempio-Oschiri di km. 4+000;

km. 31 provinciale Sassari-Argentiera; km. 2 + 200 provinciale Santa Maria della Palma-Capo Caccia di km. 11 + 725;

Visto il voto n. 2097 del 20 novembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade, della lunghezza complessiva di km. 15+725 denominate « Nuchis-Settanta Colonne » e « km. 31 provinciale Sassari-Argentiera, km. 2 + 200 provinciale Santa Maria della Palma-Capo Caccia » possono pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse della lunghezza di km. 15+725 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(2419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1965, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 208, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato irricevibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso straordinario del 13 novembre 1961, proposto dal dott. Amerigo Gasparroni avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno in data 17 giugno 1959, limitatamente alla decorrenza dei benefici previsti dalla legge 1° luglio 1955, n. 565.

(2499)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua ed alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958.

Il 17 dicembre 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 8 dicembre 1961, n. 1658, sono stati depositati presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, gli strumenti di adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e la Convenzione sull'alto mare adottate a Ginevra il 29 aprile 1958.

In conformità rispettivamente agli articoli 29 e 34 le Convenzioni suddette sono entrate in vigore per l'Italia il 16 gennaio 1965.

All'atto del deposito dello strumento di adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo della Repubblica Italiana, oltre ad esercitare il controllo sulla zona di alto mare contigua al mare territoriale ai fini previsti dal paragrafo 1 dell'art. 24 si riserva di esercitare la vigilanza nella zona di mare compresa entro dodici miglia marine dal lido al fine di prevenire e reprimere le violazioni alla disciplina doganale, in qualsiasi punto di quest'ultima zona le violazioni medesime possano essere commesse ».

(2429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1965, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1965, il comune di Teramo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1965, il comune di Fabriano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1965, il comune di Tossicia (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.620.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1965, il comune di Soresina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1965, il comune di Valle Castellana (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.977.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1965, il comune di Premariacco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.052.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537)

Autorizzazione al comune di Moimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1965, il comune di Moimacco (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 12 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,80	624,85	624,78	624,81	624,75	624,79	624,75	624,75	624,78
$ Can.	578,47	578,65	578,80	578,60	577,50	578,62	578,66	578,60	578,62	578,60
Fr. S.	143,95	143,90	143,91	143,885	143,92	143,88	143,88	143,90	143,88	143,92
Kr. D.	90,36	90,39	90,40	90,41	90,20	90,39	90,40	90,35	90,39	90,33
Kr. N.	87,37	87,37	87,36	87,38	87,30	87,36	87,38	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,54	121,60	121,60	121,59	121,50	121,57	121,595	121,55	121,57	121,55
Fol.	173,69	173,63	173,68	173,65	173,70	173,70	173,65	173,70	173,70	173,63
Fr. B.	12,58	12,59	12,59	12,5895	12,58	12,58	12,589	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,49	127,50	127,51	127,47	127,45	127,49	127,495	127,50	127,49	127,50
Lst.	1745,73	1746,80	1746,60	1746,60	1746,25	1746,20	1746,60	1746,30	1746,20	1746,75
Dm. occ.	157,15	157,09	157,08	157,095	157,05	157,12	157,09	157,18	157,12	157,10
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19125	24,15	24,18	24,191	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,77	21,75	21,78	21,80	21,78	21,775	21,75	21,78	21,78

Media dei titoli del 12 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	101,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,785
1 Dollaro canadese	578,68
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	121,592
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1746,60
1 Marco germanico	157,092
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1965 AL 31 GENNAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.250		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.948 (*b*)		4.230 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.013 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.250 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	- lardo:												
	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . .	1.585		zero		1.646		zero		2.149		4.799	
	- - secco o affumicato	1.792		zero		1.954		zero		2.430		5.417	
	- grasso di maiale	1.337		zero		499		zero		1.813		4.016	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	- carni:												
	- - salate o in salamoia:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- - - altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - secche o affumicate:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna.	6.744		zero		2.640		zero		9.146		20.189	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	12.357		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.440		zero		3.693		zero		12.792		27.805	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata . . .	11.320		zero		3.953		zero		15.862		34.909	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.820		zero		1.042		zero		5.181		12.390	
	- - - altre	12.440		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- frattaglie commestibili:												
	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.948		4.230	
	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		739		1.535	
	- - reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16.515	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	TC %
02.06-B (*Segue*)	- - fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807	
	- - cuore, lingua, polmone	3.160		zero		1.237		zero		4.285		9.250	
	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
	- - altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941	
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- salsicce e salami stagionati	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058	
	- salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454	
	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306	
	- non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824	
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.688 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
	- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	- - - prosciutto o filetto	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.031	
	- - - spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676	
	- - - altre	8.240		2.910		4.997		2.910		10.138		22.765	
	- - altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507	
	- altre:												
	- - pasticci a base di sangue	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556	
	- - non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1129)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 355-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 355-AL », della ditta Traversa Ernesto e C., con sede in Valenza (Alessandria), via Cunietti n. 8.

(2385)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 46-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 46-AL », della ditta Braggio Amedeo, con sede in Alessandria, via Faà di Bruno n. 18.

(2386)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1052-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1052-AL », della ditta Rosso Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Garessio n. 3.

(2387)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 932-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 932-AL », della ditta Cassina Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Lega Lombarda n. 5.

(2388)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 3-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 3-BS », della ditta « Roveglia Santo » di Roveglia Luigi, con sede in Brescia, via Mameli n. 59.

(2389)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 129-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 129-AL », della ditta Barbero Primo, con sede in Valenza (Alessandria), via Felice Cavallotti n. 10.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, di un altro punzone, fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto, a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(2431)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento ordinario di ventiquattro tenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 21, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento ordinario di ventiquattro tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai tenenti in s.p.e. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1964, registro n. 81, foglio n. 324, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di altri due candidati risultati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1964;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli per il reclutamento di ventiquattro tenenti dei carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964, citato nelle premesse:

1. Ten. genio s.p.e. Mazzone Sabato, nato il 26 agosto 1937 . . . . punti 55,70
2. Ten. ftr. s.p.e. Filocamo Vincenzo, nato l'8 luglio 1932 . . . . » 54,95
3. Ten. ftr. s.p.e. Santini Roberto, nato il 21 agosto 1941 . . . . » 53,45
4. Ten. art. s.p.e. Soldano Giuseppe, nato il 23 gennaio 1939 . . . . » 53,40
5. Ten. ftr. s.p.e. Poloni Agostino, nato il 16 settembre 1936 . . . . . . » 53,30
6. Ten. ftr. s.p.e. Di Nanni Domenico, nato il 1° luglio 1938 . . . . » 52,95
7. Ten. ftr. s.p.e. Frascarolo Tullio, nato il 24 luglio 1938 . . . . » 52,60
8. Ten. art. s.p.e. Genovesi Guido Cesare, nato il 31 ottobre 1936 . . . . . » 52,55
9. Ten. cav. s.p.e. Vallino Ermanno, nato il 26 febbraio 1940 . . . . » 52,30
10. Ten. art. s.p.e. Tassi Emo, nato il 22 marzo 1939 . . . . » 52,10
11. Ten. ftr. s.p.e. Cisi Amos, nato il 12 agosto 1939 . . . . » 52 —
12. Ten. cav. s.p.e. Natale Renato, nato il 5 dicembre 1940 . . . . . . » 50,90
13. Ten. ftr. s.p.e. Maiorana Pasquale, nato il 14 novembre 1939 . . . . . . » 50,45
14. Ten. ftr. s.p.e. Maiorano Pasquale, nato il 14 giugno 1934 . . . . » 49,90
15. Ten. ftr. s.p.e. Basile Francesco Paolo, nato il 23 gennaio 1938 . . . . . » 48,85
16. Ten. ftr. s.p.e. Palazzo Sabato, nato il 9 ottobre 1939 . . . . » 48,75
17. Ten. ftr. s.p.e. Rimicci Antonio, nato il 18 gennaio 1938 . . . . » 47,90
18. Ten. ftr. s.p.e. (RSU) Pirrera Valerio, nato il 23 maggio 1937 . . . . . . » 47,25
19. Ten. ftr. s.p.e. Olivieri Renato, nato il 7 gennaio 1935 . . . . . . » 47,05
20. Ten. cav. s.p.e. Stegagnini Bruno, nato il 9 gennaio 1939 . . . . » 47 —
21. Ten. ftr. s.p.e. Daddato Leonardo, nato il 10 aprile 1937 . . . . » 46,30
22. Ten. art. s.p.e. Vicarini Alberto, nato il 4 gennaio 1940 . . . . » 46,10

23. Ten. ftr. s.p.e. Russo Vincenzo, nato il 28 giugno 1933 .	punti	44,75
24. Ten. ftr. s.p.e. De Gregorio Giuseppe, nato il 3 settembre 1938 .	»	42,45
25. Ten. ftr. s.p.e. Pistolese Pietro, nato il 10 gennaio 1941	»	41,85
26. Ten. ftr. s.p.e. Fugaro Ottavio, nato il 17 febbraio 1940	»	41,65
27. Ten. cav. s.p.e. Cetra Lazzaro, nato il 3 aprile 1938	»	41,60
28. Ten. ftr. s.p.e. D'Amuri Carlo, nato il 24 ottobre 1938 .	»	41,55
29. Ten. ftr. s.p.e. Carrozzoni Ascanio, nato il 16 marzo 1939 .	»	41,25
30. Ten. art. s.p.e. De Angelis Umberto, nato il 5 febbraio 1938	»	40,90
31. Ten. ftr. s.p.e. Sessa Mario, nato il 2 maggio 1938	»	40,60
32. Ten. ftr. s.p.e. Modugno Raffaele, nato il 1° agosto 1932 .	»	40,50

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964, citato nelle premesse:

1. Ten. genio s.p.e. Mazzone Sabato, nato il 26 agosto 1937;
2. Ten. ftr. s.p.e. Filocamo Vincenzo, nato l'8 luglio 1932;
3. Ten. ftr. s.p.e. Santini Roberto, nato il 21 agosto 1941;
4. Ten. art. s.p.e. Soldano Giuseppe, nato il 23 gennaio 1939;
5. Ten. ftr. s.p.e. Poloni Agostino, nato il 16 settembre 1936;
6. Ten. ftr. s.p.e. Di Nanni Domenico, nato il 1° luglio 1938;
7. Ten. ftr. s.p.e. Frascarolo Tullio, nato il 27 aprile 1938;
8. Ten. art. s.p.e. Genovesi Guido Cesare, nato il 31 ottobre 1936;
9. Ten. cav. s.p.e. Vallino Ermanno, nato il 26 febbraio 1940;
10. Ten. art. s.p.e. Tassi Emo, nato il 22 marzo 1939;
11. Ten. ftr. s.p.e. Cisi Amos, nato il 12 agosto 1939;
12. Ten. cav. s.p.e. Natale Renato, nato il 5 dicembre 1940;
13. Ten. ftr. s.p.e. Maiorana Pasquale, nato il 14 novembre 1939;
14. Ten. ftr. s.p.e. Maiorano Pasquale, nato il 14 giugno 1934;
15. Ten. ftr. s.p.e. Basile Francesco Paolo, nato il 23 gennaio 1938;
16. Ten. ftr. s.p.e. Palazzo Sabato, nato il 9 ottobre 1939;
17. Ten. ftr. s.p.e. Rimicci Antonio, nato il 18 gennaio 1938;
18. Ten. ftr. s.p.e. (RSU) Pirrera Valerio, nato il 23 maggio 1937;
19. Ten. ftr, s.p.e. Olivieri Renato, nato il 7 gennaio 1935;
20. Ten. cav. s.p.e. Stegagnini Bruno, nato il 9 gennaio 1939;
21. Ten. ftr. s.p.e. Daddato Leonardo, nato il 10 aprile 1937;
22. Ten. art. s.p.e. Vicarini Alberto, nato il 4 gennaio 1940;
23. Ten. ftr. s.p.e. Russo Vincenzo, nato il 28 giugno 1933;
24. Ten. ftr. s.p.e. De Gregorio Giuseppe, nato il 3 settembre 1938;
25. Ten. ftr. s.p.e. Pistolese Pietro, nato il 10 gennaio 1941;
26. Ten. ftr. s.p.e. Fugaro Ottavio, nato il 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Registro n. 23, *foglio n.* 74

(2516)

Graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di diciassette sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 1962, registro n. 19, foglio n. 244, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p. dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro n. 90, foglio n. 150, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso suddetto;

Tenuto conto che con decisione n. 86 del 29 gennaio 1964, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso giurisdizionale prodotto dal sottotenente dei carabinieri di cpl. D'Amicis Pasquale (19° della menzionata graduatoria finale di merito) avverso il precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1964, registro n. 56, foglio n. 194, con il quale è stata riconvocata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, al fine di procedere al rifacimento della graduatoria di merito del concorso medesimo in esecuzione alla suindicata decisione;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che il D'Amicis per effetto del nuovo punteggio attribuitogli va a classificarsi al 12° posto rientrando, così, nel numero dei vincitori;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1962 — citato nelle premesse — è annullato.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di diciassette sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962, citato nelle premesse:

1. S. Ten. CC. cpl. Magliuolo Luigi, nato il 28 dicembre 1934	punti	47,86
2. S. Ten. CC. cpl. Cangialosi Roberto, nato il 18 marzo 1936	»	46,52
3. Tenente CC. cpl. Manetta Giovanni, nato il 4 giugno 1932	»	46,13
4. Tenente CC. cpl. Lisi Matteo, nato il 25 marzo 1934 .	»	45,82
5. Tenente CC. cpl. Cardiello Vincenzo, nato l'8 giugno 1933	»	44,57
6. S. Ten. CC. cpl. Chiusolo Antonio, nato l'8 agosto 1934	»	44,45
7. Tenente CC. cpl. Ercolani Luciano, nato il 12 dicembre 1932	»	43,18
8. Tenente CC. cpl. Conti Guglielmo, nato il 7 luglio 1933 .	»	42,86
9. S. Ten. CC. cpl. Crisafi Antonino, nato il 31 luglio 1935 .	»	42,76
10. S. Ten. CC. cpl. Rosignoli Claudio, nato il 23 maggio 1940 .	»	42,67
11. Tenente CC. cpl. Iacono Silvestro, nato il 1° gennaio 1935	»	42,51
12. S. Ten. CC. cpl. D'Amicis Pasquale, nato il 22 gennaio 1938 .	»	42,28
13. Tenente CC. cpl. Cardarelli Quirino, nato il 10 maggio 1938 .	»	42,08
14. S. Ten. CC. cpl. Pilo Giovanni, nato il 10 agosto 1939 .	»	42,07
15. S. Ten. CC. cpl. Cima Giorgio, nato il 18 giugno 1936	»	42,04
16. S. Ten. CC. cpl. Ricci Federico, nato il 4 marzo 1937 .	»	41,97
17. S. Ten. CC. cpl. Visentin Angelo, nato il 19 gennaio 1937	»	41,95
18. S. Ten. CC. cpl. Gottardo Luciano, nato il 20 agosto 1940 .	»	41,94
19. Tenente CC. cpl. D'Elia Antonio, nato il 23 febbraio 1935	»	41,80
20. Tenente CC. cpl. Amoroso Antonio, nato il 1° agosto 1935 . .	»	41,77

21. Tenente CC. cpl. Digati Giovanni Battista, nato il 2 maggio 1932 . punti 41,58
22. S. Ten. CC. cpl. Barrile Giovanni, nato il 24 maggio 1939 » 41,46
23. S. Ten. CC. cpl. D'Ovidio Giancarlo, nato il 22 novembre 1940 » 41,33
24. S. Ten. CC. cpl. Magi Aldo, nato il 20 settembre 1935 » 41,20
25. S. Ten. CC. cpl. Gonella Alberto, nato il 1° gennaio 1940 » 41,14
26. Tenente CC. cpl. Meo Sante, nato il 10 ottobre 1937 » 41,14
27. S. Ten. CC. cpl. de Monte Francesco, nato il 18 aprile 1936 » 41,06
28. S. Ten. CC. cpl. Foresi Pier Giorgio, nato l'11 marzo 1936 . » 40,56
29. S. Ten. CC. cpl. Corbo Umberto, nato il 13 novembre 1936 . » 40,45
30. S. Ten. CC. cpl. Panchetti Alberto, nato il 20 aprile 1934 . . » 40,24
31. Tenente CC. cpl. Saraceno Luigi, nato il 23 luglio 1935 . » 40,08
32. S. Ten. CC. cpl. Ciani Vincenzo, nato il 29 maggio 1934 » 40 —
33. Tenente CC. cpl. Colombo Giacinto, nato il 1° febbraio 1933 . » 39,95
34. Tenente CC. cpl. Montinaro Adolfo, nato il 17 dicembre 1933 . » 39,92
35. Tenente CC. cpl. Orrù Aldo, nato il 10 settembre 1935 » 39,88
36. S. Ten. CC. cpl. Manca Walfredo, nato il 11 marzo 1938 . » 39,85
37. Tenente CC. cpl. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 . » 39,85
38. S. Ten. CC. cpl. Pantano Ferdinando, nato il 10 luglio 1934 » 39,79
39. S. Ten. CC. cpl. Iarossi Manlio, nato il 31 gennaio 1938 » 39,78
40. Tenente CC. cpl. Savona Vincenzo, nato il 18 marzo 1936 . » 39,75
41. S. Ten. CC. cpl. Cerroni Marcello, nato il 4 giugno 1936 . » 39,73
42. Tenente CC. cpl. Gioia Franco, nato il 12 febbraio 1936 » 39,59
43. S. Ten. CC. cpl. Venditti Alfonso, nato il 17 luglio 1941 . » 39,22
44. S. Ten. CC. cpl. D'Errico Filippo, nato il 14 ottobre 1940 » 38,93
45. S. Ten. CC. cpl. Conforti Roberto, nato il 21 agosto 1937 . » 38,70
46. S. Ten. CC. cpl. Honorati Tito Baldo, nato il 18 febbraio 1937 . » 38,46
47. Tenente CC. cpl. Luciani Alessandro, nato il 24 luglio 1933 » 38,41
48. S. Ten. CC. cpl. Desideri Angelo, nato il 29 giugno 1940 » 38,38
49. S. Ten. CC. cpl. Spina Gian Luigi, nato il 17 aprile 1938 » 38,31
50. S. Ten. CC. cpl. Mastrofini Franco, nato il 19 ottobre 1934 . » 38,27
51. S. Ten. CC. cpl. De Angelis Alberto, nato il 30 agosto 1938 » 3807
52. S. Ten. CC. cpl. Manti Benito, nato il 26 giugno 1938 » 37,85
53. S. Ten. CC. cpl. Marrama Marcello, nato il 19 maggio 1934 . » 37,76
54. Tenente CC. cpl. Aquilio Ermete, nato il 29 luglio 1932 . » 37,67
55. Tenente CC. cpl. Salemme Luigi, nato il 6 agosto 1934 . » 37,43
56. Tenente CC. cpl. Impiombato Pasquale, nato il 1° luglio 1935 » 37,26
57. Tenente CC. cpl. Romeo Gregorio, nato il 29 ottobre 1932 » 37,20
58. S. Ten. CC. cpl. Risso Pietro Antonio, nato il 27 novembre 1937 » 36,84
59. S. Ten. CC. cpl. Solimene Carlo, nato il 15 febbraio 1935 » 36,68
60. S. Ten. CC. cpl. Angelica Romano, nato il 9 febbraio 1937 . » 36,56
61. S. Ten. CC. cpl. Gallese Pietro Luigi, nato il 20 maggio 1938, . » 55,24
62. S. Ten. CC. cpl. Leotta Sebastiano, nato il 22 giugno 1938 . . . . punti 36,05
63. Tenente CC. cpl. Pillot Araldo, nato il 7 agosto 1934 . . . . » 35,39
64. S. Ten. CC. cpl. Morettini Natalini Pasquale, nato il 24 febbraio 1938 . . . » 35,29
65. S. Ten. CC. cpl. Corsi Giovanni, nato il 24 giugno 1934 . . . . » 33,27
66. S. Ten. CC. cpl. Celesti Giorgio, nato il 1° giugno 1936 . . . . » 33,03

Art. 3.

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. CC. cpl. Magliuolo Luigi . . . punti 47,86
2. S. Ten. CC. cpl. Cangialosi Roberto . . » 46,52
3. Ten. CC. cpl. Manetta Giovanni . . . » 46,13
4. Tenente CC. cpl. Lisi Matteo . . . . » 45,82
5. Tenente CC. cpl. Cardiello Vincenzo . . » 44,57
6. S. Ten. CC. cpl. Chiusolo Antonio . . » 44,45
7. Tenente CC. cpl. Ercolani Luciano . . » 43,18
8. Tenente CC. cpl. Conti Guglielmo . . » 42,86
9. S. Ten. CC. cpl. Crisafi Antonino . . . » 42,76
10. S. Ten. CC. cpl. Rosignoli Claudio . . » 42,67
11. Tenente CC. cpl. Iacono Silvestro . . » 42,51
12. S. Ten. CC. cpl. D'Amicis Pasquale . . » 42,28
13. Tenente CC. cpl. Cardarelli Quirino . . » 42,08
14. S. Ten. CC. cpl. Pilo Giovanni . . . » 42,07
15. S. Ten. CC. cpl. Cima Giorgio . . . » 42,04
16. S. Ten. CC. cpl. Gonella Alberto, profugo » 41,14
17. S. Ten. CC. cpl. Conforti Roberto, profugo » 38,70

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. CC. cpl. Ricci Federico . . . punti 41,97
2. S. Ten. CC. cpl. Visentin Angelo . . . » 41,95
3. S. Ten. CC. cpl. Gottardo Luciano . . » 41,94
4. Tenente CC. cpl. D'Elia Antonio . . . » 41,80
5. Tenente CC. cpl. Amoroso Antonio . . » 41,77
6. Tenente CC. cpl. Digati Giovanni Battista . » 41,58
7. S. Ten. CC. cpl. Barrile Giovanni . . » 41,46
8. S. Ten. CC. cpl. D'Ovidio Giancarlo . . » 41,33
9. S. Ten. CC. cpl. Magi Aldo . . . . . » 41,20
10. Tenente CC. cpl. Meo Sante . . . . » 41,14
11. S. Ten. CC. cpl. de Monte Francesco . . » 41,06
12. S. Ten. CC. cpl. Foresi Pier Giorgio . . » 40,56
13. S. Ten. CC. cpl. Corbo Umberto . . . » 40,45
14. S. Ten. CC. cpl. Panchetti Alberto . . » 40,24
15. Tenente CC. cpl. Saraceno Luigi . . » 40,08
16. S. Ten. CC. cpl. Ciani Vincenzo . » 40 —
17. Tenente CC. cpl. Colombo Giacinto » 39,95
18. Tenente CC. cpl. Montinaro Adolfo » 39,92
19. Tenente CC. cpl. Orrù Aldo . » 39,88
20. Tenente CC. cpl. Di Giovine Nicola, nato il 9 gennaio 1934 » 39,85
21. S. Ten. CC. cpl. Manca Walfredo, nato l'11 marzo 1938 » 39,85
22. S. Ten. CC. cpl. Pantano Ferdinando . » 39,79
23. S. Ten. CC. cpl. Iarossi Manlio » 39,78
24. Tenente CC. cpl. Savona Vincenzo » 39,75
25. S. Ten. CC. cpl. Cerroni Marcello . » 39,73
26. Tenente CC. cpl. Gioia Franco » 39,59
27. S. Ten. CC. cpl. Venditti Alfonso . » 39,22
28. S. Ten. CC. cpl. D'Errico Filippo . » 38,93
29. S. Ten. CC. cpl. Honorati Tito Baldo . » 38,46
30. Tenente CC. cpl. Luciani Alessandro . » 38,41
31. S. Ten. CC. cpl. Desideri Angelo . » 38,38
32. S. Ten. CC. cpl. Spina Gian Luigi » 38,31
33. S. Ten. CC. cpl. Mastrofini Franco » 38,27
34. S. Ten. CC. cpl. De Angelis Alberto » 38,07
35. S. Ten. CC. cpl. Manti Benito » 37,85
36. S. Ten. CC. cpl. Marrama Marcello » 37,76
37. Tenente CC. cpl. Aquilio Ermete . » 37,67
38. Tenente CC. cpl. Salemme Luigi . » 37,43
39. Tenente CC. cpl. Impiombato Pasquale » 37,26
40. Tenente CC. cpl. Romeo Gregorio » 37,20
41. S. Ten. CC. cpl. Risso Pietro Antonio . » 36,84
42. S. Ten. CC. cpl. Solimene Carlo . » 36,68
43. S. Ten. CC. cpl. Angelica Romano » 36,56

44. S. Ten. CC. cpl. Gallese Pietro Luigi . punti 36,24
45. S. Ten. CC. cpl. Leotta Sebastiano » 36,05
46. Tenente CC. cpl. Pillot Araldo » 35,39
47. S. Ten. CC. cpl. Morettini Natalini Pasquale » 35,29
48. S. Ten. CC. cpl. Corsi Giovanni . » 33,27
49. S. Ten. CC. cpl. Celesti Giorgio » 33,03

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1965
Registro n. 24, *foglio n.* 291

(2516)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951.

IL DIRETTOFE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo statuto giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964, registro n. 48 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a venticinque posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8,15 dei giorni 5, 6 e 7 maggio 1965, presso la Sala conferenze della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n. 34.

Roma, addì 9 aprile 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(2570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli a undici posti di operaio comune nelle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 1 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-31 gennaio 1965 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1965, registro n. 1 Interno, foglio n. 171, che approva la graduatoria generale di merito nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per titoli a undici posti di operaio comune nelle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1964.

(2402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Modificazione al decreto 17 novembre 1964 relativamente alla sede di esame del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tradate.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6363 e n. 1160, rispettivamente in data 17 novembre 1964 e 24 febbraio 1965, con i quali si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di Tradate, nonchè a fissare in Varese la sede degli esami;

Ritenuto di dover accogliere la proposta fatta dai docenti universitari, membri della suddetta Commissione, di fissare la sede degli esami in Torino, presso l'Istituto di igiene dell'Università, a causa di sopravvenuti impegni professionali che impediscono loro di recarsi a Varese;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A rettifica di quanto stabilito con decreto n. 6363 del 17 novembre 1964, si dispone che le prove d'esame del concorso indicato in premessa abbiano luogo in Torino, presso l'Istituto di igiene di quella Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Tradate.

Varese, addì 31 marzo 1965

(2473) *Il medico provinciale*: VESSICCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 25 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto stesso numero e data del precedente, con il quale sono state dichiarate vincitrici le ostetriche Pongan Francesca e Bergamo Leonarda, rispettivamente per la sede consorziale di Valstagna-San Nazario e per la sede consorziale Solagna-Pove del Grappa-Campolongo sul Brenta;

Visto che con decreto del prefetto di Vicenza in data 6 ottobre 1964, n. 215/Div. III, dette due sedi sono state riunite in unico Consorzio;

Visto che sia la ostetrica Pongan Francesca, sia la ostetrica Bergamo Leonarda hanno rinunciato;

Vista la graduatoria approvata come sopra citato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 11 marzo 1938, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La ostetrica Pozza Artemide, terza classificata nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1962 è richiarata vincitrice della condotta consorziale Valstagna-San Nazario-Solagna-Pove del Grappa-Campolongo sul Brenta.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Vicenza, addì 23 marzo 1965

Il medico provinciale: BONTEMPO

(2222)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.